

Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi

Edizione 03.2014

D Bagaglio da viaggio (modulo 1)

Indice

Estensione dell'assicurazione

- D1 Cose e spese assicurate
D2 Rischi assicurati
D3 Nessun diritto alle prestazioni

Sinistro

- D4 Obblighi in caso di sinistro
D5 Calcolo del danno
D6 Calcolo dell'indennizzo

Ulteriori disposizioni

- D7 Basi contrattuali complementari
D8 Definizioni

Estensione dell'assicurazione

D1 Cose e spese assicurate

- 1.1 Sono assicurati al valore a nuovo tutti gli oggetti che gli assicurati portano con sé in viaggio per le proprie necessità ai sensi dell'articolo A14.1 delle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.
- 1.2 I costi per gli acquisti che si rendono indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato all'uopo.
- 1.3 I costi per la duplicazione dei documenti di identità e di altri tipi di documento, che sono connessi al verificarsi di un danno assicurato.

D2 Rischi assicurati

- 2.1 Danneggiamenti e distruzione imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna.
È equiparata alla distruzione l'impossibilità di fruire della cosa assicurata a causa della sua caduta (ad es. in mare).
- 2.2 Mancata consegna del bagaglio di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato.

D3 Nessun diritto alle prestazioni

Rimangono esclusi dalla copertura i danni:

- 3.1 ad articoli commerciali, attrezzature e utensili professionali;
3.2 a velocipedi, veicoli, velivoli e imbarcazioni, accessori compresi;
3.3 a valori pecuniari, gioielli e orologi, titoli di viaggio, francobolli, atti e documenti commerciali;
3.4 da incendio ed elementi naturali a cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
3.5 per furto, perdita, smarrimento e dimenticanza;

- 3.6 per effetto dell'azione graduale della temperatura e degli agenti atmosferici;
3.7 per usura;
3.8 per le caratteristiche naturali del bene;
3.9 durante l'utilizzo di attrezzature sportive (es. sci);
3.10 che sono connessi direttamente o indirettamente a:
a) eventi bellici;
b) violazioni della neutralità;
c) rivoluzione, ribellione, insurrezione;
d) disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
e) terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
e alle misure adottate per contrastarli;
- 3.11 che, indipendentemente dal fatto che vi abbiano contribuito altre cause in un qualsiasi ordine, sono da attribuire direttamente o indirettamente a:
a) materiale radioattivo;
b) fissione o fusione nucleare;
c) contaminazione radioattiva;
d) rifiuti e combustibili nucleari;
e) ordigni esplosivi nucleari o qualsiasi arma nucleare;
e alle misure adottate per contrastarli.

Se l'assicurato viene sorpreso al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein da un evento di cui all'art. D3.10 o D3.11, sussiste copertura assicurativa per i primi 14 giorni dal primo manifestarsi di tale evento.

Sinistro

D4 Obblighi in caso di sinistro

Per i danni al bagaglio di viaggio deve essere richiesta apposita certificazione all'azienda di viaggio o di trasporto.

D5 Calcolo del danno

- 5.1 Per il bagaglio di viaggio il danno viene calcolato in base all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo al momento in cui si è verificato il sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore di ciò che resta. Il valore affettivo personale non è oggetto di risarcimento.
- 5.2 In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base alle spese necessarie per una sostituzione parziale ovvero per la riparazione e viene risarcito l'eventuale deprezzamento (in ogni caso

non oltre il prezzo d'acquisto di un oggetto nuovo equivalente).

- 5.3 Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

D6 Calcolo dell'indennizzo

- 6.1 L'indennizzo viene calcolato in questa sequenza:
a) dall'importo del danno calcolato secondo il contratto e la legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
b) in seguito si applicano le limitazioni delle prestazioni se previste dalle Condizioni generali o dalla polizza;
c) l'indennizzo si limita alla somma di assicurazione. Le spese assicurate di cui all'art. D1.2 vengono corrisposte, oltre alla somma assicurata per il bagaglio di viaggio, fino all'importo concordato.

Ulteriori disposizioni

D7 Basi contrattuali complementari

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.

D8 Definizioni

- 8.1 Valore a nuovo
L'importo richiesto per il nuovo acquisto o la nuova fabbricazione di cose, inclusi i dazi doganali, le spese di trasporto, di installazione e tutte le altre spese accessorie; per danni parziali, al massimo l'importo delle spese di riparazione e l'eventuale deprezzamento residuo.
- 8.2 Valore di risarcimento
Definizione del valore al momento del sinistro. Il valore di risarcimento è determinante per l'ammontare dell'indennizzo.

- 8.3 Danno parziale
Si tratta di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono minori al loro valore a nuovo.
- 8.4 Valori pecuniari
Denaro contante, carte di credito, carte cliente, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate.
- 8.5 Gioielli e orologi
Oggetti realizzati con la lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo.
- 8.6 Disordini interni
Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.